



Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

A.C. 1850

Dossier n° 178 - Schede di lettura
9 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1850
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	14 maggio 2019
assegnazione:	1 luglio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VII (Cultura)
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

La Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi ha l'obiettivo di **garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi**, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi. A tale fine la Convenzione prevede una serie di misure volte a prevenire e punire atti violenti e intemperanze degli spettatori mediante divieti di accesso e sanzioni da applicare nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore.

La relazione che accompagna il disegno di legge evidenzia che in Europa lo sport ed il calcio in particolare, per le sue caratteristiche e la sua portata mediatica, attrae un enorme numero di spettatori e non di rado all'interno e all'esterno degli stadi avvengono disordini e violenze, come altri comportamenti deprecabili, che ne rovinano il clima e gli intenti.

Nel 1985, a seguito di una **raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa** e sulla scia della tragedia avvenuta nello stadio Heysel, è stata elaborata la Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare le partite di calcio, denominata «Convenzione n. 120», incentrata sulla prevenzione, la dissuasione e la risposta a episodi di violenza e a disordini all'interno o in prossimità degli stadi. Tale convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1985 ed è stata ratificata da 41 parti, tra cui la maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea.

Nell'ultimo decennio, tuttavia, è divenuto evidente come tale strumento non risponda più alle esigenze di contrasto del fenomeno della violenza connessa con il gioco del calcio e necessiti di un aggiornamento. In generale, infatti, la Convenzione n. 120 confligge con le più recenti raccomandazioni e prassi instauratesi nel settore. Appare inoltre necessario tenere conto dei

cambiamenti sociali legati allo sport, fra cui la trasmissione delle partite di calcio in luoghi pubblici distanti dagli stadi e gli spostamenti, sempre più numerosi, dei tifosi per assistere alle partite delle proprie squadre. Per tali motivi, in occasione della **XII Conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d'Europa**, svoltasi a **Belgrado nel marzo 2012**, è stato concordato di avviare uno studio volto a rivedere la Convenzione n. 120. Nel dicembre 2013 il Comitato dei Ministri ha deciso di aggiornare la Convenzione e ha incaricato a tale fine la Commissione permanente, che ha predisposto un nuovo testo, approvato dagli Stati membri ed aperta alla firma il 3 luglio 2016.

Il **testo della Convenzione è stato predisposto da un Comitato di esperti**, cui hanno preso parte rappresentanti della FIFA e della UEFA, dell'Associazione leghe calcio professionistiche europee, dell'Interpol e dell'Unione europea. Per la Parte italiana hanno partecipato ai negoziati i delegati del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli del Ministero dell'interno.

La Convenzione adotta principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica (*safety*), della sicurezza pubblica (*security*) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo. Il contenuto della Convenzione riflette l'ampia esperienza europea, che riconosce come il concentrarsi sui soli rischi legati all'ordine pubblico non fornisca un approccio efficace per la riduzione dei rischi complessivi nell'ambito delle manifestazioni sportive.

La Convenzione, firmata finora da **23 Stati** e ratificata da nove, è entrata **in vigore il 1 novembre 2017**, dopo la ratifica della Convenzione di tre stati membri (Francia, Monaco e Polonia).

Il testo della Convenzione è composto da un breve **preambolo** e da **22 articoli**.

L'art. 1 definisce l'**ambito di applicazione** della Convenzione, precisando che si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o non agonistiche) qualora ritenuto opportuno.

L'art. 2 precisa lo **scopo**: fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive, a tal fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati.

L'art. 3 fornisce alcune **definizioni**, tra cui in particolare si segnalano le

- «misure di sicurezza fisica», relative alla sicurezza fisica degli individui, con riguardo alla loro salute e al loro benessere;
- «misure di sicurezza pubblica», connesse all'ordine pubblico e volte a contrastare la violenza all'interno e fuori degli stadi tramite la prevenzione, la deterrenza e la sanzione di comportamenti negativi;
- «misure di assistenza», volte a far sentire gli individui a loro agio e benvenuti nell'ambito delle manifestazioni calcistiche;
- «ente», qualsiasi soggetto pubblico e privato responsabile a qualsiasi titolo della sicurezza e dell'assistenza nell'ambito di una manifestazione calcistica o sportiva;
- «parte interessata», cioè gli spettatori, le comunità locali o altre parti che, pur in assenza di responsabilità giuridiche, sono coinvolte nelle manifestazioni calcistiche e possono giocare un ruolo importante per l'applicazione della Convenzione.

L'art. 4 prevede **meccanismi per il coordinamento nazionale** ed impone alle parti di provvedere a istituire strutture di coordinamento a livello nazionale e locale al fine di sviluppare e attuare un approccio integrato pluri-istituzionale alla sicurezza, alla *security* e ai servizi

L'art. 5 riguarda la **sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e l'assistenza negli stadi sportivi** ed impone alle Parti l'obbligo di adottare misure legislative, regolamentari o amministrative per garantire la sicurezza, la *security* e i servizi all'interno degli stadi. Viene dunque ribadito l'obbligo di prevedere adeguate procedure per il rilascio di licenze e di certificazioni, così come l'obbligo di far sì che stadi, infrastrutture e predisposizioni per la gestione delle masse rispondano ai parametri e

alle buone prassi nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il funzionamento degli stadi, deve inoltre essere assicurato un efficace collegamento tra polizia e servizi di emergenza e altri organismi con cui collaborano, e comprendano politiche e procedure in materia, ad esempio, di comportamenti razzisti o discriminatori.

L'art. 6 dedicato alla **sicurezza fisica, sicurezza pubblica e all'assistenza nei luoghi pubblici**, stabilisce che le Parti debbano incoraggiare tutti gli organismi competenti e i portatori di interessi a collaborare per creare un ambiente protetto, sicuro e accogliente nei luoghi pubblici al di fuori degli stadi

L'art. 7 si concentra su **piani alternativi ed emergenza**, riconosciuti come elementi cruciali, che devono essere sviluppati, sperimentati e perfezionati in esercitazioni regolari.

L'art. 8 riguarda l'**impegno con tifosi e comunità locali**, ed incoraggia gli enti pubblici e privati a sviluppare e perseguire una comunicazione proattiva e regolare con tutte le Parti interessate ad avviare e partecipare a comuni progetti di prevenzione del crimine e per favorire un clima di rispetto e comprensione reciproca.

L'art. 9 impone alle Parti che le **strategie e le operazioni di polizia** siano sviluppate, valutate e corrette alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali e internazionali, in particolare lavorando in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e con le altre parti interessate, coerentemente con l'approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi; le parti devono inoltre garantire che la polizia operi in collaborazione con i portatori di interessi.

L'art. 10 completa quello precedente, incentrando l'attenzione sulla **prevenzione e sulla sanzione dei comportamenti illeciti** e lesivi dell'ordine pubblico. Le Parti devono ad adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire, conformemente al diritto nazionale e internazionale, che siano predisposte misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e all'ubicazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi. Le parti sono inoltre tenute a collaborare per far sì che alle persone che commettono illeciti all'estero vengano applicate adeguate sanzioni (articolo 10, paragrafo 3) e a esaminare la possibilità di conferire alle autorità giudiziarie o amministrative competenti potere sanzionatorio nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro paese (articolo 10, paragrafo 4).

L'art. 11 dedicato alla **cooperazione internazionale**, obbliga le parti a istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio che operi come canale unico designato per lo scambio di tutte le informazioni e dell'*intelligence* relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia. A questo scopo, esso obbliga le Parti a stabilire nell'ambito delle proprie forze di polizia un **Punto nazionale d'informazione** (*National Football Information Point – NFIP*).

L'art. 12 apre la sezione delle **clausole procedurali**. Esso richiede alle Parti di trasmettere al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi ogni informazione rilevante in merito alle misure adottate per l'applicazione della Convenzione.

L'art. 13 **istituisce il Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi**, prevedendo che ogni Parte abbia il diritto ad un voto e sia rappresentata da uno o più delegati degli enti governativi nazionali competenti, preferibilmente responsabili per lo sport e la sicurezza.

L'art. 14 definisce le **funzioni del Comitato** che si riferiscono essenzialmente al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione, anche con visite alle Parti per garantire consulenza e supporto e raccogliere ed elaborare informazioni fornite dalle Parti medesime.

L'articolo 15 stabilisce la **modalità per emendare** la Convenzione.

Le **clausole finali** della convenzione riguardano la **firma della Convenzione**, subordinando la ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione da parte degli Stati Parte della Convenzione n. 120 alla previa o contestuale denuncia della medesima, per evitare potenziali contraddizioni (articolo 16), l'**entrata in vigore** (articolo 17), l'**adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa** (articolo 18), **gli effetti della Convenzione** per quanto riguarda la Convenzione n. 120 (articolo 19), l'**applicazione territoriale** (articolo 20), l'eventuale **denuncia** della Convenzione (articolo 21) e le **notifiche** che il Segretario generale del Consiglio d'Europa è tenuto a eseguire, in qualità di depositario della Convenzione (articolo 22). Queste clausole si basano essenzialmente sul modello di clausole finali per le convenzioni e gli accordi conclusi in

seno al Consiglio d'Europa del febbraio 1980 e sulle clausole finali della Convenzione n. 120.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, si compone di **cinque** articoli: gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione** dell'Accordo.

L'**articolo 3** individua presso il **Ministero dell'interno** – Dipartimento della pubblica sicurezza - il **Punto d'informazione nazionale per il calcio**, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.

L'**articolo 4** riguarda la **copertura finanziaria** dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, valutato in **euro 27.030, a decorrere dall'anno 2019**. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Corredano il disegno di legge la **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, nonché l'**Analisi tecnico-normativa** (ATN).

Si segnala che il disegno di legge è accompagnato altresì da una **dichiarazione di esclusione dell'Analisi di impatto della regolamentazione** (AIR), esclusione motivata dall'appartenenza dell'Accordo in esame alla categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.